



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA**  
**Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI**

**PREMESSO**

che l’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, nel sostituire il comma 6 dell’art. 7 del D.L.vo n. 165/201 ha dettato i criteri per il conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata esperienza, stabilendo che esso può avvenire in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

che il suddetto art. 32 ha aggiunto all’art. 7 del D.L.vo n. 165/2001 il comma 6bis in base al quale “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;

**VISTA** la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21 dicembre 2006, pubblicata nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2007 avente per oggetto: “Linee di Indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative” e le linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge finanziaria 2005 in materia di affidamento di incarichi di studio e di ricerca ovvero di consulenza delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, formulate nell’adunanza del 15 febbraio 2005;

**PRESO ATTO** che il MiBAC non ha emanato alcun regolamento in tale materia ma ha trasmesso alle Direzioni Regionali indicazioni procedurali ed operative per l’attuazione e gestione delle collaborazioni esterne in relazione alle attività finanziate con risorse FAS;

**EVIDENZIATO**

che le disposizioni sopra richiamate eliminano definitivamente i dubbi sorti con riguardo alla natura delle prestazioni che possono essere oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo espressamente che deve trattarsi di prestazioni altamente qualificate (vedi la delibera n. 6/2005 della Corte dei Conti sezioni riunite in premessa citata) ed estendono conseguentemente a tali rapporti gli stessi principi già elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei Conti per gli incarichi di consulenza;

che il comma 6 bis introduce espressamente il principio generale del necessario espletamento di procedure comparative –da disciplinare e rendere pubbliche- ai fini dell’individuazione dei collaboratori, lasciando alle amministrazioni ampia discrezionalità sulla definizione delle norme di dettaglio;

**DATO ATTO**

che la mancata regolamentazione di tale materia non preclude il conferimento di nuovi incarichi di collaborazione da parte di questa amministrazione, nelle more della introduzione di procedure comparative, qualora sussistano oggettive condizioni di urgenza incompatibili con i tempi della procedura;

che le disposizioni regolamentari da introdurre escludono altresì lo svolgimento delle procedure comparative, in conformità a principi generali di ragionevolezza e snellimento dell’azione amministrativa nonché a disposizioni generali dettate dall’art. 57 del D.L.vo n. 163/2006, nei casi in cui la procedura selettiva sia andata per qualsiasi motivo deserta, oppure quando sussistano oggettive condizioni di estrema urgenza incompatibili con i tempi di procedura, oppure, ancora per il reperimento di prestazioni non comparabili;



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA**  
**Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata**

**Criteri e procedure per il conferimento degli incarichi**

L'Amministrazione procederà a dare ampia pubblicità del proprio intento di conferire incarichi di collaborazione per l'attività di assistenza tecnico-scientifica, sorveglianza cantieri di scavo, catalogazione dei reperti archeologici, previo avviso da inserire anche sul sito web, a cadenza biennale, con il quale si chiederà agli interessati di manifestare il proprio interesse per eventuali incarichi di collaborazione e di trasmettere il relativo curriculum.

A seguito della presentazione delle dichiarazioni di interesse da parte di più soggetti, le attività connesse alla procedura comparativa saranno svolte da apposita commissione nominata con decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata. La commissione attribuirà un punteggio massimo pari a punti 60, equamente ripartito tra titoli culturali, esperienze professionali coerenti con le prestazioni richieste, pubblicazioni.

Prima dell'inizio dei lavori la commissione stessa definirà nel dettaglio i criteri di valutazione dei curricula.

L'elenco di tutti i soggetti interessati a ricevere l'incarico (*long list*) sarà articolato in base alla specializzazione posseduta.

All'esito della procedura la pubblicizzazione della *long list* sarà effettuata a cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata sul sito [www.basilicata.beniculturali.it](http://www.basilicata.beniculturali.it) ed affisso all'albo della medesima Direzione e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata.

Gli incarichi saranno conferiti sulla base del punteggio riportato, osservando il principio dello scorrimento della graduatoria in relazione alla specializzazione posseduta. L'amministrazione fornirà la *long list* alle stazioni appaltanti, alle Ditte specializzate in relazione all'attività prevista dall'art. 28 del D.L.vo n. 42/2004 (archeologia preventiva) e a tutti gli altri Enti che ne faranno richiesta per il perseguimento delle attività connesse alla ricerca, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

In deroga a quanto sopra stabilito, fermo restando il rispetto dei presupposti di cui al più volte citato art. 7 del D.L.vo n. 165/2001, è consentito il conferimento di incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, esclusivamente con atto specificamente motivato circa la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a. in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'amministrazione, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificato in tempi ristretti, non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- b. per attività comportanti prestazioni di natura professionale o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alla particolare specializzazione del prestatore d'opera.

Potenza, 7 gennaio 2008

Firmato  
IL SOPRINTENDENTE  
(Prof. Massimo Osanna)